



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35

OGGETTO:

FACOLTA' DI REDIGERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE IN FORMA SEMPLIFICATA - OPZIONE EX ARTICOLO 232 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di aprile alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
ANGHILANTE PAOLA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
Totale presenti :	5
Totale assenti :	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che alla data del 1° gennaio 2020 la popolazione residente nel comune di Costigliole Saluzzo era pari a 3318 abitanti.

RICHIAMATO l'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 nel quale al comma 2, primo periodo, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il secondo periodo del succitato art. 232 comma 2 come da ultimo modificato, che prevede che gli enti locali che optano per la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, emanato in data 11 novembre 2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10/11/2020 ad oggetto *"Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.293 del 25 novembre, che sostituisce il sopra citato DM 11/11/2019 e che nel suo allegato A prevede che: *"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009"* e che *"Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL"*.

VISTO quanto definito dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021, nel cui resoconto si legge che *"gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato - dal bilancio consolidato 2020"* e che *"A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà"*.

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1 di avvalersi** della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale, come previsto dall'art. 232 del D.Lgs 267/2000, e di redigere la contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- 2 di dare atto** che la presente deliberazione rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa e dei successivi chiarimenti resi noti dalla commissione Arconet;
- 3 di procedere** con la trasmissione della presente deliberazione al sistema BDAP così assolvere all'obbligo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa